

Il miglio mancante – Le procedure di esportazione



Genova, 1 luglio 2021

Avv. Elena Fraternali - Dott. Silvio Ferrando

La nozione doganale di esportazione

L'esportazione è il regime doganale che consente ai beni europei di uscire dal territorio doganale unionale per essere immessi in consumo in mercati esteri, previa presentazione di apposita dichiarazione di esportazione presso i competenti uffici doganali (art. 269, Reg. Ue 952 del 2013, CDU)

Le merci che escono dal territorio dell'Unione perdono la loro posizione "unionale" (art. 154 CDU) e non sono soggette all'applicazione delle imposte sui consumi (Iva e accise) nei paesi dell'Ue, in virtù del principio di tassazione nel paese di destinazione

Uffici doganali competenti

L'Ufficio di esportazione va individuato:

- nel luogo in cui l'operatore è stabilito
- nel luogo in cui le merci sono imballate o caricate per l'esportazione
- operazioni fuori circuito (previa autorizzazione dell'ufficio competente)
- in un altro ufficio doganale dello Stato membro competente scelto per ragioni amministrative (art. 221 RE)

L'Ufficio doganale di uscita è l'ufficio competente per il luogo dal quale le merci lasciano il territorio doganale dell'Unione (art. 329 RE)

Chi è l'esportatore?

L'art. 1, Reg. Ue 28 luglio 2015, n. 2446 (RD), così come modificato dal Reg. 1063 del 2018, definisce «esportatore»:

- la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che, al momento dell'accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione;
- il privato che trasporta le merci da esportare se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;
- negli altri casi, la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

Chi è l'esportatore?

Per essere stabilito nell'Ue, il soggetto deve avere in tale territorio (art. 5, punto 31, CDU):

- la sede statutaria
- l'amministrazione centrale o
- una stabile organizzazione definita dall'art. 5, punto 32, CDU, come una sede fissa di affari in cui sono presenti in modo permanente le necessarie risorse umane e tecniche e attraverso la quale vengono espletate in tutto o in parte le operazioni doganali



Chi è l'esportatore?

La società italiana che

PRODUCE

COMMERCIALIZZA



Cosa devo sapere prima di esportare?

Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification)

EORI number validation:

[https://ec.europa.eu/taxation
_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=en](https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=en)

- le imprese dell'UE che desiderano importare o esportare devono disporre di un numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI)
- Il codice è rilasciato, su richiesta dell'interessato, dall'autorità doganale dello Stato membro in cui l'operatore economico è stabilito
- In Italia per i titolari di partita IVA il codice EORI è composto dal codice identificativo dello Stato membro che lo rilascia, «IT», seguito dalla partita IVA stessa
- Gli operatori economici stabiliti in Italia sono registrati automaticamente nella banca dati EORI all'atto di presentazione della prima dichiarazione doganale

Conoscere la propria merce

- Le merci sono designate e classificate per settori, secondo una precisa nomenclatura, presupposto indispensabile che consente di identificarle in modo univoco ai fini dell'applicazione dei relativi dazi e imposte.
- A seconda delle merci trattate, possono poi essere richiesti in dogana documenti e certificati aggiuntivi per poter introdurre i prodotti nel Paese di destinazione.

Siti utili..

Exporting from the EU - what you need to know

- <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home>

5 Steps towards

Exporting

a Product



Siti utili...

<https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/>



AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 24/06/2021

[home](#) > [consultazione](#) > nomenclature taric - visualizza

Ricerca Nomenclature TARIC

Codice Nomenclatura:

Data di riferimento:

Chi si occupa delle operazioni di esportazione?

Spedizioniere doganale

Operatore AEO

Chi è lo spedizioniere doganale?

Lo spedizioniere doganale è una figura professionale specializzata che svolge la funzione di rappresentare il proprietario della merce nell'ambito dello svolgimento delle operazioni doganali.

Gli spedizionieri doganali sono inseriti in un apposito albo, per la cui iscrizione è necessario superare un concorso pubblico le cui regole sono disciplinate dal TULD.

Al termine delle procedure concorsuali viene conferita una patente e si può esercitare a pieno titolo la professione. In caso di particolari e gravi irregolarità può essere sospesa o revocata la patente.

Chi è l'AEO?

L' AEO (Operatore economico autorizzato) è un operatore economico che è considerato affidabile per quanto riguarda le operazioni doganali svolte ed è pertanto autorizzato a godere di determinati benefici in tutta l'UE (art. 5, reg. 952 del 2013 – Codice doganale dell'Unione)

Lo status di AEO è concesso dalle Dogane di ciascuno Stato membro ed è riconosciuto dalle autorità doganali di tutti gli Stati membri (articolo 38, CDU)



Che tipologie di autorizzazioni Aeo si possono ottenere?

- Semplificazione doganale (**Aeoc**): per ottenere benefici e semplificazioni previste dalla normativa doganale
- Sicurezza (**Aeos**): per ottenere agevolazioni in materia di sicurezza. Lo status di AEOS è riconosciuto nell'ambito degli accordi di mutuo riconoscimento (MRA) con i paesi terzi
- Quando il richiedente ha i requisiti per ottenerle entrambe: autorizzazione combinata (**Aeof**)

A cosa serve l'AEO?

- Gli artt. art. 39, artt. 24 - 28 RE (Regolamento di Esecuzione - Reg. UE 2015/2447) stabiliscono criteri soggettivi ed oggettivi per l'attribuzione di un **rating di affidabilità** ai soggetti che richiedano di essere qualificati come AEO.
- opportunità per svolgere una **due diligence interna** sulle attività di logistica e gestione legate all'import/export, accrescendo la competitività aziendale.
- opportunità per **riscrivere il rapporto con l'Autorità doganale**, favorendo uno scambio di informazioni più snello e veloce.

I requisiti per diventare AEO

- **Conformità:** comprovata osservanza della normativa doganale e fiscale, nonché assenza di reati gravi connessi all'attività economica del richiedente;
- Sistema efficace di **gestione delle scritture commerciali** e relative ai trasporti
- **Solvibilità finanziaria**
- **Standard pratici di competenza** o di qualifiche professionali (solo per l'autorizzazione AEOC);
- **Standard di sicurezza** (solo per l'autorizzazione AEOS).



Quali documenti servono per esportare?

Quali documenti servono per esportare?

- ✓ Fattura commerciale
- ✓ Distinta di carico
- ✓ Attestato di libera vendita
- ✓ Carnet ATA
- ✓ Documento di trasporto
- ✓ Certificato di assicurazione
- ✓ Certificato di origine
- ✓ Certificato EUR.1



Fattura

A Partire Dal
<Nome Azienda>
<Email>
<Indirizzo>
P: (123) 456 789

A
<Nome del contatto>
<Email>
<Indirizzo>
Telefono: (123) 456 789

Numero FAT0001
Data 1 apr 2019
Condizioni Dovuto Al Ricevimento

Descrizione	Prezzo	Qty	Quantità
	0,00 €	1,00	0,00 €
	0,00 €	1,00	0,00 €
	0,00 €	1,00	0,00 €
	0,00 €	1,00	0,00 €
	Totale Parziale		0,00 €
	IVA (5%)		0,00 €
	Totale		0,00 €
	Saldo Dovuto		0,00 €

<Note: qualsiasi informazione pertinente non trattata, termini e condizioni aggiuntivi>

Fattura commerciale

- Emessa dal venditore nella lingua richiesta dal Paese destinatario della merce e nel numero di copie da esso richieste, riporta:
- la ragione sociale con indirizzo completo dell'esportatore e del destinatario;
- la descrizione, la quantità e il prezzo della merce nella valuta concordata;
- i termini di resa della merce;
- il nome del vettore o spedizioniere;
- gli oneri accessori, se ve ne sono (tra cui imballaggi e assicurazioni);
- la modalità di regolamento del prezzo;
- il Paese di origine della merce;
- riferimenti legislativi per l'applicazione o l'esenzione IVA.

Attestato di libera vendita

Questo documento è richiesto da alcuni Paesi extra-UE e attesta, a fronte della documentazione presentata, che la merce esportata dall'azienda italiana ha libera circolazione in Italia ed eventualmente, anche negli altri Paesi UE.

La merce indicata deve essere conforme alla normativa vigente in materia di salute o sicurezza e il richiedente deve essere consapevole che l'attestato non sostituisce l'eventuale certificazione ministeriale prevista dalla legislazione vigente per la tipologia di merce oggetto dell'esportazione.

Viene rilasciato dalla **Camera di commercio competente territorialmente** dietro presentazione di una domanda dell'esportatore redatta su carta intestata.

Carnet ATA

- **Documento doganale internazionale** che consente l'esportazione temporanea delle merci destinate a fiere e mostre
- Esonero dell'obbligo di deposito presso la dogana, a garanzia, dell'ammontare dei diritti doganali
- Agevola il movimento da un Paese all'altro delle merci in esso descritte mediante la semplice presentazione del documento
- Il Carnet ATA viene rilasciato dalla **Camera di commercio competente territorialmente** e può essere richiesto sia da aziende iscritte alla Camera di commercio sia da privati, purché residenti in Italia.

Issuing Association Association émettrice		INTERNATIONAL GUARANTEE CHARTER CHARTRE DE GARANTIE INTERNATIONALE	
A.T.A. CARNET/CARNET A.T.A. FOR TEMPORARY ADMISSION OF GOODS POUR L'ADMISSION TEMPORAIRE DES MARCHANDISES CUSTOMS CONVENTION ON THE A.T.A. CARNET FOR THE TEMPORARY ADMISSION OF GOODS CONVENTION DOUANIÈRE SUR LE CARNET A.T.A. POUR L'ADMISSION TEMPORAIRE DES MARCHANDISES CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION OF GOODS CONVENTION RELATIVE À L'ADMISSION TEMPORAIRE (Before completing the Carnet, please read Notes on cover page 3/Avant de remplir le carnet, lire la notice au page 3 de la couverture)			
ATA CARNET ATA CARNET	A. HOLDER AND ADDRESS / Titulaire et adresse		G. FOR ISSUING ASSOCIATION USE / Réservé à l'association émettrice FRONT COVER/ Couverture
	B. REPRESENTED BY*/ Représenté par*		a) CARNET No. Carnet N°: <input type="text"/> Number of continuation sheets Nombre de feuilles supplémentaires:
	C. INTENDED USE OF GOODS/ Utilisation prévue des marchandises		b) ISSUED BY/ Délivré par
		c) VALID UNTIL/ Valable jusqu'au year / mois / day (inclusive) / jour (inclusif)	
P. This carnet may be used in the following countries/Customs territories under the guarantee of the associations listed on page four of the cover/ Ce carnet est valable dans les pays/territoires douaniers ci-après, sous la garantie des associations reprises en page quatre de la couverture:			
The holder of this Carnet and his representative will be held responsible for compliance with the laws and regulations of the country/Customs territory of departure and the countries/Customs territories of importation/ A charge pour le titulaire et son représentant de se conformer aux lois et règlements du pays/territoire douanier de départ et des pays/territoires douaniers d'importation.			
H. CERTIFICATE BY CUSTOMS AT DEPARTURE / Attestation de la douane, au départ		I. Signature of authorised official and Issuing Association stamp/ Signature du délégué et timbre de l'association émettrice	
a) Identification marks have been affixed as indicated in column 7 against the following item No(s) of the General List Appose les marques d'identification mentionnées dans la colonne 7 en regard du (des) numéro(s) d'ordre suivant(s) de la liste générale:		Place and Date of Issue (year/month/day) Lieu et date d'émission (année/mois/jour)	
b) GOODS EXAMINED*/ Vérifié les marchandises* Yes/Oui <input type="checkbox"/> No/Non <input type="checkbox"/>		J.	
c) Registered under Reference No.* Enregistré sous le numéro.*		X X	
d) Customs Office: Place Date (year/month/day) Signature and Stamp Bureau de douane Lieu Date (année/mois/jour) Signature et timbre		Signature of Holder/Signature du titulaire	

 MAERSK LINE		BILL OF LADING FOR OCEAN TRANSPORT OR MULTIMODAL TRANSPORT		SCAC	
Shipper		Booking No.		BL No.	
Consignee (legible only if consigned "to order", "to order of" a named person or "to order of bearer")		Export references		See Contract	
Vessel (see clause 1 + 13)		Voyage No.		Place of Receipt, Applicable only when document used as Multimodal Transport B/L (see clause 1)	
Port of Loading		Port of Discharge		Place of Delivery, Applicable only when document used as Multimodal Transport B/L (see clause 1)	
PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER					
Kind of Packages; Description of goods; Marks and Numbers; Container No./Seal No.			Weight	Measurement	
Above particulars as declared by Shipper, but without responsibility of or representation by Carrier (see clause 14)					
Freight & Charges	Rate	Unit	Currency	Prepaid	Collect
Carrier's Receipt (see clause 1 and 14). Total number of containers or packages received by Carrier.	Place of Issue of B/L		SHIPPER, as far as ascertainable by reasonable means of checking, in apparent good order and condition unless otherwise stated herein, the total number or quantity of Containers or other packages or units indicated in the two columns "Carrier's Receipt" for carriage from the Port of Loading to the Place of Receipt, if mentioned above in the Port of Discharge (or the Place of Delivery, if mentioned above), such carriage being always subject to the terms, rights, conditions, provisions, conditions, exceptions, limitations, and liabilities hereof AND CARRIER'S RECEIPT AND THE MERCHANT'S RECEIPT AND THE MERCHANT'S RECEIPT AND THESE TERMS AND CONDITIONS CONTAINED IN THE CARRIER'S A/S (C.A.B.) (S.A.) and the Merchant's Receipt to be shown in performance to the Carrier's Mate in respect of or each shipment (see clause 10) and the sailing receipt (see clause 10). Where the Bill of Lading is non-negotiable the Carrier may give delivery of the Goods to the named consignee upon reasonable proof of identity and without requiring presentation of an original Bill of Lading. Where the Bill of Lading is negotiable, the Merchant is obliged to surrender any original, duly endorsed, or indorsed Bill of Lading. The Carrier accepts a duty of reasonable care to check that any such document which the Merchant surrenders as a Bill of Lading is genuine and original. If the Carrier complies with this duty, it will be entitled to deliver the Goods against such Bill of Lading, notwithstanding that the original Bill of Lading, such delivery discharging the Carrier's delivery obligations. In accepting this Bill of Lading, any local customs or charges to the carrier's responsibility, the Merchant agrees to be bound by all Terms and Conditions stated herein whether written, printed, stamped or incorporated in the face or reverse side hereof, as fully as if they were all agreed to by the Merchant.		
Number & Sequence of Original B/Ls	Date of Issue of B/L		IN WITNESS WHEREOF the number of original Bills of Lading issued on the date hereon signed and whenever one original Bill of Lading has been surrendered any others shall be void.		
Declared value (see clause 7.3)	Shipped on Board Date (Local Time)		Signed for the Carrier A.R. Møller - Maersk A/S trading as Maersk Line		
As Agent(s) for the Carrier					

Documento di trasporto

- È un documento che attesta la stipula di un contratto di trasporto tra il mittente e il vettore e che comprova la presa in carico della merce da parte del vettore per effettuare la spedizione nei termini convenuti tra le parti.
- I principali documenti di trasporto sono le lettere di vettura marittima, aerea, ferroviaria e stradale.

Certificato di assicurazione

È un documento che riporta le condizioni e le clausole del contratto di assicurazione stipulato sulla merce in corso di trasferimento dal mittente al destinatario.

In tema di documenti richiesti per accompagnare le spedizioni di merci in Paesi extra-UE, la Camera di commercio competente rilascia, oltre ai certificati di origine:

- visti su fatture di esportazione/listini/dichiarazioni per l'esportazione
- visti per la legalizzazione della firma del legale rappresentante su documenti destinati all'estero.

Speditore/Esportatore

Destinatario

Dichiarante

Ufficio di uscita

Ufficio doganale e MRN

Paese di destinazione

Condizioni di consegna

Firma e nome del dichiarante

COMUNITÀ EUROPEA - DAU ESPORT./SICUR.

1 DICHIARAZIONE

2 Speditore/Esportatore N. 3

3 Formulati 4 Unità di carico

5 Articoli 6 Totale dei colli 7 Numeri di riferimento

8 Destinatario N. Numero del saggio (52B)

14 Dichiarante/Rappresentante N. Codice met. pag. spese di trasp. (52B) 15 C.P. sped./esport. 17 Cod P. destinaz.

Codice del o dei paesi di transito (513)

18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza 19 Ctr. 20 Condizioni di consegna

21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera 22 Misure ed importo totale fatturato 23 Tasso di cambio 24 Natura della transazione

25 Modo di trasp. ferro 26 Modo di trasporto

27 Ufficio d'uscita alla frontiera interno 30 Localizzazione delle merci

31 Colli e designazione delle merci 32 Art. N. 33 Codice delle merci

34 Cot. P. d'origine 35 Massa lorda (kg)

37 RETIME 38 Massa netta (kg)

47 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari Numero del saggio (52B)

Codice MS

45 Valore statistico

44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni

47 Calcolo delle imposizioni

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
Totale:				

48 Dilazione di pagamento 49 Identificazione del deposito

B) DATI CONTABILI

50 Obbligo principale N. Firma:

51 Luogo e data:

C) CONTROLLO DA PARTE DELL'UFFICIO DI USCITA (C)

Timbro:

Data di arrivo:

Controllo dei sigilli:

Osservazioni:

E) CONTROLLO DELL'UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE

Timbro:

54 Luogo e data:

Risultato:


Suggelli apposti: Numero:

marcatura:

Termine limite (data):

Firma:

Firma e nome del dichiarante/rappresentante:



Barriere non tariffarie


Dispositivi medici

Prodotti Dual use

Sostanze chimiche

Prodotti enologici

Prodotti biologici



I certificati di origine delle merci

L'origine delle merci

L'origine, insieme al valore e alla classificazione, è uno dei *tre elementi dell'obbligazione doganale*

Identificare il luogo di origine di un prodotto è necessario per

- consentire al consumatore finale di identificare il Paese in cui è stato realizzato un prodotto (c.d. *Made in*)
- individuare il trattamento daziario
- determinare le eventuali misure di politica commerciale europea applicabili (es. dazi *antidumping*)

Origine (dove il bene è realizzato) \neq provenienza (da dove il bene è fisicamente spedito)

Riferimenti normativi

Origine non preferenziale (artt. 59-62 CDU; artt. 31-36 RD; artt. 57-59 RE):

l'Ue non ha stipulato specifici accordi, per cui l'aliquota applicabile è quella riportata in tariffa doganale

Origine preferenziale (artt. 64-66 CDU; artt. 37-70, RD; artt. 60-126, RE):

trattamento daziario agevolato (riduzione o esenzione dal pagamento del dazio) a seguito di:

- Accordi multilaterali o bilaterali stipulati tra l'Ue e Paesi terzi
- preferenze unilaterali (sistema delle preferenze generalizzate, Spg, o misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'UE)

Certificato di origine NON preferenziale

Deve essere richiesto alla **Camera di commercio** competente territorialmente.

E' esclusivamente destinato a provare l'**origine non preferenziale della merce**.

Non attesta l'esportazione, sebbene sia rilasciato a fronte di una fattura di vendita all'estero.

Le disposizioni di rilascio sono impartite dal **Ministero dello Sviluppo Economico**.



1. Spettatore - Expéditeur - Expagador - Expeditor	U/ 0460836	ORIGINALE
2. Destinazione - Destinataire - Destinatario - Destination	COMUNITÀ EUROPEA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE EUROPEAN COMMUNITY - COMUNIDAD EUROPEA CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICAT D'ORIGINE CERTIFICATE OF ORIGIN - CERTIFICADO DE ORIGEN 1. Paese d'origine - Pays d'origine - Country of origin - País de origen	
3. Informazioni Agente/Importatore e trasporto (Indication destinataire) Informations destinataire au transport Transport details - Expediente		
4. N. d'ordine, marche, numeri, quantità e natura dei colli, denominazione della merce N. d'ordre, marque, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises Item number, marks, numbers, number and kind of packages, description of goods N.º de orden, marca, números, número y naturaleza de los coltes, designación de las mercancías	5. Quantità Quantity Cantidad	
6. La competente Autorità certifica che le merci sopra elencate sono originarie del Paese menzionato nel riquadro 3. L'Autorità competente certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans le case N.º 3. The competent Authority certifies that the goods described above originate in the country shown in box 3. La Autoridad competente certifica que las mercancías designadas son originarias del país indicado en la casilla N.º 3.		
Lugar y fecha del rilascio; denominación, firma y sello de la Autoridad competente. Lieu et date de délivrance; désignation, signature et cachet de l'Autorité compétente. Place and date of issue, name, signature and stamp of competent Authority. Lugar y fecha de expedición; denominación, firma y sello de la Autoridad competente.		




Quando conviene usufruire dell'origine preferenziale?

- **ACCESS2MARKET** della Commissione europea
- Consente di verificare:
- L'eventuale presenza di un dazio all'importazione in un Paese di destinazione
- L'ammontare del dazio
- L'eventuale esenzione o riduzione se i prodotti esportati sono di origine preferenziale Ue

Exporting from the EU - what you need to know

<https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home>

EU trade agreements 2021



▶	EUROPEAN UNION
▶	CUSTOMS UNION, EEA & OCT
▶	IN PLACE **
▶	ADOPTION / RATIFICATION ON-GOING **
▶	BEING NEGOTIATED **
▶	ON HOLD **
▶	NO AGREEMENT **

* European Economic Area (EEA) / Overseas Countries and Territories (OCT).
 ** Free Trade Agreement (FTA), Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA), Investment Agreement, Enhanced Partnership and Cooperation Agreement (EPCA), Partnership and Co-operation Agreement with preferential element (PCA).
 + The agreements with Chile, Tunisia, and Eastern and Southern Africa are currently being updated; the updated agreement with Mexico is under ratification. The DCFTA with Georgia does not apply in South Ossetia and Abkhazia. The agreement between the EU and the United Kingdom is applied provisionally, pending ratification by the EU.



Ultimi Accordi sottoscritti dall'Ue con Paesi terzi

- ✓ **Regno Unito** - *Trade and Cooperation Agreement* firmato il 24 dicembre 2020 e applicato a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2021, è entrato in vigore il 1° maggio 2021
- ✓ **Vietnam** - L'ALS, diviso in due parti, è stato firmato il 30 giugno 2019 ed è entrato in vigore il 1° agosto 2020
- ✓ **Singapore** - L'ALS, diviso in due parti, è stato firmato il 19 ottobre 2018 ed è entrato in vigore il 21 novembre 2019
- ✓ **Giappone** – L'Accordo di partenariato economico (APE) fra Unione Europea e Giappone è entrato in vigore l'1 febbraio 2019
- ✓ **Canada** – L'Accordo economico e commerciale globale (Comprehensive Economic and Trade Agreement) tra l'Unione europea e il Canada è entrato in vigore a titolo provvisorio il 21 settembre 2017



Commissione europea, “Overview of FTA and other trade negotiations”, Updated March 2021
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf



Come si certifica l'origine preferenziale?

I documenti che giustificano l'origine preferenziale sono alternativamente:

- Certificato di circolazione EUR 1 per i Paesi che hanno sottoscritto accordi di libero scambio
- Certificato di origine FORM-A per le merci provenienti dai Paesi beneficiari del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG)
- Certificato ATR per l'esportazione verso (o l'importazione dalla) Turchia di merci immesse in libera pratica
- Dichiarazione di origine su fattura sottoscritta dal soggetto esportatore, ammessa in alternativa alle altre prove di origine (qualora prevista dagli accordi).



In assenza di idonea documentazione il dazio sostenuto dall'importatore sarà quello normalmente imposto nel Paese di destinazione

Certificato EUR1

È un documento che attesta l'origine unionale delle merci

Costituisce il titolo giustificativo per l'applicazione del **regime tariffario preferenziale** in base agli accordi tra l'Unione europea e alcuni Paesi o gruppi di Paesi terzi.

Viene rilasciato solo su domanda scritta presentata dall'esportatore e sotto la sua responsabilità dalle **autorità doganali** del proprio Paese.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)		EUR. 1 VE N. I 649628	
		<small>Prima di compilare il formulario consultare le note al retro.</small>	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)		2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra	
		*	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)		4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
		<small>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</small>	
7. Osservazioni			
8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (*), designazione delle merci		9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.)	10. Fatture <small>(indicazione facoltativa)</small>
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (?) modello n. del Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato A addi (Firma) Timbro		12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a addi (Firma)	

(*) Per le merci sottoposte, indicare l'elenco degli oggetti inclusi "aliquotati"

AUT. DIREZIONE REGIONALE PER LA SICURTÀ E L'AMMINISTRAZIONE DEL FISCALINO
DIREZIONE REGIONALE PER LA SICURTÀ E L'AMMINISTRAZIONE DEL FISCALINO

STOP ai certificati previdimati

Con la Circolare n. 16/2021 l'Agenzia delle Dogane ha comunicato un'ulteriore proroga al **31 luglio 2021** per il rilascio dei certificati previdimati attestanti l'origine preferenziale delle merci.



Tale proroga è finalizzata, da un lato, ad implementare soluzioni tecnologiche che agevolino il rilascio dei certificati di circolazione nel rispetto della normativa vigente e, dall'altro, ad assicurare agli esportatori nazionali la possibilità di ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo status di **Esportatore autorizzato**.



La proroga non ha effetto per le operazioni di esportazioni verso la Svizzera, per cui occorre utilizzare la procedura digitale.

Chi è l'Esportatore autorizzato?

- L'esportatore autorizzato è un soggetto (persona fisica o una impresa):
- che esporta dal territorio di una delle parti contraenti dell'Accordo
- a cui è stata rilasciata l'autorizzazione alla certificazione dell'origine preferenziale della merce che intende esportare mediante l'**attestazione su fattura** o su altro documento commerciale che identifichi chiaramente la merce, **senza limiti di valore**.

Tale dichiarazione può essere compilata, a seconda delle disposizioni contenute negli accordi:

- ✓ da qualsiasi esportatore, ma soltanto per spedizioni il cui valore totale non superi 6.000 euro;
- ✓ dall'esportatore registrato al sistema REX (al momento prevista negli Accordi con UK, Canada, Giappone e Vietnam);
- ✓ dall'ESPORTATORE AUTORIZZATO, per spedizioni di qualsiasi valore.

L'Esportatore Registrato - REX

Il **Sistema degli Esportatori Registrati (REX)** viene utilizzato per certificare l'origine delle merci nell'ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG) e nel quadro di alcuni Accordi commerciali preferenziali

I principali Accordi commerciali che prevedono l'iscrizione al REX sono quelli stipulati tra la UE e il **Canada (CETA)**, il **Giappone**, il **Vietnam** e il recentissimo accordo con il **Regno Unito**

Gli operatori economici nazionali che intendono certificare l'origine preferenziale con un'**attestazione su fattura o su altro documento commerciale**, devono iscriversi nel sistema REX presentando domanda all'ufficio territorialmente competente.

Nell'ottica del processo di adeguamento dei sistemi informativi ai principi del CDU, i Servizi Tecnici della Commissione Europea hanno sviluppato il Portale dell'Operatore per il REX, disponibile dal 25 gennaio 2021, per consentire la **presentazione elettronica** delle richieste di registrazione alla banca dati REX.

Responsabilità dell'esportatore per il contenuto della dichiarazione di origine

Pur non profilandosi, in generale, un'obbligazione daziaria, dal punto di vista dell'esportatore europeo l'erronea o falsa dichiarazione di origine è suscettibile di determinarne la responsabilità, in quanto connessa all'emissione della bolletta doganale, che è un **atto pubblico**.

L'erronea dichiarazione di origine preferenziale, nella consapevolezza dell'assenza dei relativi presupposti, determina la responsabilità per i reati di **falso ideologico commesso in atto pubblico dal privato**, in caso di dichiarazione su fattura (art. 483 c.p.) o di **falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico**, in quanto tratto in inganno dalle dichiarazioni dell'operatore (combinato disposto degli articoli 48 e 479 c.p.)

Falsa o fallace indicazione d'origine

Falsa o fallace indicazione d'origine
Art. 4, comma 49, l. 350 del 2003

«L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero a commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale»

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci:

«Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro»



Grazie per l'attenzione!

via B. Bosco 57/1B – 16121 Genova
tel. +39 010.8570717
via F. Filzi 2 – 20124 Milano
tel. +39 02.87165991

fraternali@ubf-lex.it
segreteria@ubf-lex.it

www.ubf-lex.it